

Codice A1813A

D.D. 28 gennaio 2019, n. 226

L.r. n 45/89 Autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista forestale in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Monastero di Lanzo (To) localita' Rosula. Richiedente: Consorzio Strada Interpodereale Mecca Marsaglia Salvin (C.F. 83030650010)

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il Consorzio Strada Interpodereale Mecca Marsaglia Salvin con sede in Monastero di Lanzo (To) per la realizzazione di un nuova pista forestale camionabile denominata "Ventre Molle", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Monastero di Lanzo, località Rosula, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate nella Tavola 1B Castatale allegata alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo, dovranno essere previste, al termine dei lavori, opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
- 2) il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque. Non si dovrà abbandonare materiale di risulta ed i residui legnosi, quali rami e cimali, in canali e corsi d'acqua in genere;
- 3) in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;
- 4) le operazioni di sbancamento, in particolare in corrispondenza dei depositi detritici a grossi blocchi, dovranno essere condotte provvedendo sempre ad effettuare una preliminare asportazione degli elementi grossolani presenti in superficie;
- 5) in corrispondenza di porzioni di ammassi rocciosi affioranti o subaffioranti i fronti di scavo dovranno tenere conto della disposizione dei piani di scistosità principale e dei maggiori giunti di discontinuità strutturale aperti in modo da non favorire condizioni di potenziale instabilità: ogni modifica apportata alle sezioni in conseguenza alla necessità di creare fronti di scavo in roccia non previsti negli elaborati di progetto (eventuali nuove geometrie di tali fronti) dovrà venire riportata nella documentazione progettuale;
- 6) sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali; poiché è stata prevista la realizzazione di canalette trasversali lungo tutto il percorso della pista, dovrà essere posta estrema cura alla realizzazione di tali canalette in particolare per quanto riguarda il loro ammorsamento nella scarpata di monte al fine di evitare l'aggiramento delle canalette stesse da parte dell'acqua nonché la rifinitura verso la scarpata di valle, dove deve essere

previsto localmente un rinforzo di massi sotto lo sbocco della canaletta, così come illustrato nella Relazione di progetto, anche dove non è prevista la realizzazione di opere di sostegno della pista; in particolare dovrà essere posta estrema cura alla realizzazione del sistema di convogliamento delle acque nei tratti dove è previsto il cambio della pendenza trasversale della pista da valle verso monte e viceversa;

7) il sistema di drenaggio e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo;

8) le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;

9) i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante;

10) nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

11) durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;

12) i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a cura e carico del soggetto autorizzato.

13) per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;

14) tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;

15) al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

16) devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di semina ripetuti nelle stagioni successive;

17) l'intervento deve essere sottoposto a monitoraggio secondo le forme che responsabilmente il soggetto autorizzato riterrà più adatte, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa, indotta dalla pista, di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante. Le operazioni di ripristino dovranno essere eseguite per tempo, senza lasciare che i difetti osservati possano evolvere ulteriormente, e qualora si tratti di manutenzioni straordinarie oppure di rifacimento/rinforzo, il Soggetto autorizzato deve ottenere da questo Settore una nuova espressione ai sensi della L.r. n° 45/1989 presentando istanza munita degli elaborati tecnici riferiti ai lavori da attuarsi. In ogni caso il soggetto autorizzato è tenuto a mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto attraverso la periodica manutenzione ordinaria della viabilità forestale e del suo intorno circostante significativo. Per gli interventi di manutenzione ordinaria non occorre l'espressione del Settore scrivente secondo citata Legge regionale, mentre questa è necessaria qualora si debbano aprire piste d'accesso o formare piazzole di lavoro attraverso lo sbancamento o il riporto di terreno, anche se trattasi di opere accessorie a carattere temporaneo.

18) devono essere trasmesse, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al Comando provinciale dei Carabinieri Forestali e al comune di Monastero di Lanzo:

a - comunicazione di inizio lavori;

b - comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

19) ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L.r. 45/1989 e ss.mm.ii., l'opera è interdetta al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza e antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Il divieto di passaggio deve essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)". L'accesso per scopi professionali deve essere giustificato con adeguata documentazione da esibirsi nel caso di controlli all'autorità di vigilanza.

20) Il titolare dell'autorizzazione è esonerato:

a) dalla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989, in quanto l'opera persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

b) dalla compensazione prevista al comma 4 dell'art 19 della L.r. 4/2009 in quanto l'intervento rientra tra le attività di gestione forestale previste all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n° 34/2018 e non costituisce trasformazione del bosco come stabilito all'art. 8, comma 1, dello stesso Decreto.

c) dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento rientra tra quelli individuati al comma 2 dello stesso articolo per i quali non è dovuta

21) La presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere nei tempi autorizzati, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

22) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

23) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del Consorzio di provvedere al

monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice indotta dalla pista.

Le operazioni di ripristino vanno perciò eseguite per tempo, senza lasciare che le situazioni osservate possano evolvere ulteriormente, e qualora si tratti di manutenzioni straordinarie oppure di rifacimento/rinforzo, il soggetto autorizzato deve ottenere da questo Settore una nuova espressione ai sensi della L.r. n° 45/1989 presentando istanza munita degli elaborati tecnici riferiti ai lavori da attuarsi. In ogni caso il soggetto autorizzato è tenuto a mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto attraverso una periodica manutenzione ordinaria della pista e del suo intorno circostante significativo. Per gli interventi di manutenzione ordinaria non occorre l'espressione del Settore scrivente secondo citata Legge regionale, mentre è necessaria qualora occorra aprire piste d'accesso o formare piazzole di lavoro attraverso lo sbancamento o la riprofilatura del terreno, anche se trattasi di opere accessorie a carattere temporaneo;

24) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di richiedere al soggetto autorizzato il versamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità dal progetto licenziato; nello specifico, i lavori eseguiti e non autorizzati secondo legge citata devono essere oggetto di procedura di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del Consorzio, in base al punto 12 della CPGR n° 4/AMD del 03/04/2012 a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile di Settore

Dott. For. Elio Pulzoni